



**Comune di Golfo Aranci**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA  
PROMOZIONE DELLO SPORT ED A SOSTEGNO  
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 17.03.2025.

# INDICE

## CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità	pag. 4
Art. 2 Settori di intervento	pag. 4
Art. 3 Definizioni	pag. 4
Art. 4 Soggetti beneficiari	pag. 4

## CAPO II – CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Art. 5 Natura del contributo e criteri generali di valutazione	pag. 5
Art. 6 Requisiti oggettivi e soggettivi	pag. 5
Art. 7 Modalità di concessione dei contributi ordinari per manifestazioni sportive	pagg. 5,6
Art. 8 Modalità di concessione dei contributi straordinari per manifestazioni sportive	pag. 6,7
Art. 9 Concessione del contributo, rendicontazione delle spese	pag. 7
Art. 10 Rendicontazione, ammissibilità delle spese	pag. 7
Art. 11 Liquidazione, riduzione o revoca del contributo	pagg. 7,8

## CAPO III – CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 12 Natura e finalità del contributo, requisiti e criteri	pag. 8
Art. 13 Modalità di concessione dei contributi ordinari a sostegno dell'attività sportiva	pagg. 8,9
Art. 14 Concessione e liquidazione del contributo	pag. 9

## CAPO IV – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO SPORT

Art. 15 Natura e finalità del contributo, requisiti e criteri	pagg. 9,10
Art. 16 Modalità di concessione dei contributi ordinari per la promozione del territorio	pagg.10,11
Art. 17 Modalità di concessione dei contributi straordinari per la promozione del territorio	pag. 11
Art. 18 Rendicontazione, liquidazione e revoca del contributo	pag. 11,12

## CAPO V: NORME FINALI

Art. 19 Trasparenza	pag. 12
Art. 20 Esclusioni	pag.13
Art. 21 Termine di conclusione dei procedimenti, silenzio-assenso	pag. 13
Art. 22 Norme finali e transitorie	pag. 13
Art. 23 Pubblicità del regolamento	pag. 13
Art. 24 Entrata in vigore	pag. 13

## CAPO I NORME GENERALI

### Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi”), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l’Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro per la promozione dello sport ed a sostegno dell’attività sportiva svolta da parte di soggetti terzi a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro, al fine di sostenere ed incentivare la pratica dello sport in tutte le sue espressioni, la formazione sportiva dei cittadini, di valorizzare la cultura del benessere attraverso lo sviluppo delle discipline sportive nonché di promuovere il territorio attraverso l’attività sportiva.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

### Art. 2 Settori di Intervento

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo precedente, il Comune concede contributi nei seguenti ambiti di intervento:
  - a) a sostegno dell’organizzazione e realizzazione di manifestazioni sportive;
  - b) a sostegno dell’attività sportiva svolta da parte di soggetti terzi a favore della comunità;
  - c) finalizzati a promuovere il territorio comunale attraverso l’attività sportiva.

### Art. 3 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:
  - a) **contributi sottoposti a programmazione ordinaria** (contributi ordinari): somme di denaro erogate sulla base degli strumenti di programmazione annuale;
  - b) **contributi in via straordinaria** (contributi straordinari): somme di denaro erogate al di fuori degli ordinari strumenti di programmazione, sulla base di valutazioni di merito, nonché di coerenza con i fini istituzionali dell’Ente.

### Art. 4 Soggetti beneficiari

1. La concessione dei contributi di cui al presente Regolamento può essere disposta dal Comune a favore di soggetti costituiti nelle seguenti forme:
  - Associazioni o società sportive dilettantistiche;
  - Associazioni benemerite che operino nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
  - Enti di Promozione Sportiva;
  - Federazione sportive.
2. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti soggettivi, previsti per i contributi nelle specifiche aree di intervento di cui all’articolo 2, disciplinati dagli articoli seguenti.

## CAPO II

## **CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

### **Art. 5 Natura del contributo e criteri generali di valutazione**

1. L'erogazione di contributi nel settore di intervento di cui all'art. 2 co.1 lett. a), è subordinata alla realizzazione, da parte di uno dei soggetti di cui al precedente articolo, di iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, da svolgersi nel territorio comunale.
2. La valutazione delle iniziative viene effettuata sulla base dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
  - a) livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
  - b) grado di significatività dell'iniziativa desumibile dal previsto seguito in termini di spettatori presenti e dalla diffusione mediatica della stessa;
  - c.) rilevanza sportiva desumibile dalla partecipazione all' iniziativa di atleti di valore nazionale e/o internazionale;
  - d) Capacità dell'iniziativa di valorizzare, promuovere e diffondere la cultura e lo sport locali.

### **Art. 6 Requisiti oggettivi e soggettivi**

1. Possono beneficiare di contributi di cui al presente capo i soggetti costituiti in una delle forme di cui all'art. 4 comma 1, che realizzino la manifestazione/iniziativa sportiva all'interno del territorio comunale.

### **Art. 7 Modalità di concessione dei contributi ordinari per manifestazioni sportive**

1. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, può deliberare di procedere alla concessione di contributi ordinari per manifestazioni sportive, con l'individuazione delle risorse da destinare ed eventualmente con la previsione di criteri ulteriori rispetto a quelli ex art. 5 del presente Regolamento per la valutazione delle iniziative.
2. Sulla scorta dell'indirizzo di cui *supra*, il Responsabile del Servizio competente provvede all'avvio della procedura tramite pubblicazione di un bando/avviso sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – sovvenzioni contributi sussidi – vantaggi economici, per un termine non inferiore a 10 giorni. Nell'adozione del bando/avviso il /la Responsabile del Servizio competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti ex art. 5 o individuati dalla Giunta Comunale, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dell'intervento.
3. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:
  - a) l'ammontare della somma a disposizione;
  - b) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
  - c) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
  - d) l'entità del contributo;
  - e) i criteri per la valutazione delle iniziative/manifestazioni sportive con il relativo peso;
  - f) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione, anche *per relationem* attraverso un richiamo a quanto disciplinato in materia dal presente Regolamento.
4. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso/bando qualora previsti - e la completezza

della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine perentorio assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

5. La valutazione delle istanze viene effettuata dall'Ufficio competente, preferibilmente costituito in apposita commissione, sulla scorta dei criteri per la valutazione delle iniziative/manifestazioni sportive di cui al presente Regolamento nonché quelli ulteriori previsti dalla Giunta Comunale o previsti nel bando/avviso. Al termine della valutazione l'Ufficio redige la graduatoria la graduatoria con i relativi punteggi e provvederà alla pubblicazione nel sito web del Comune di Golfo Aranci – Sezione Amministrazione Trasparente.

6. I contributi sono concessi dal/dalla Responsabile del Servizio competente, sulla base della graduatoria di cui *supra* e materialmente liquidati come previsto dall'art.11.

### **Art. 8 Modalità di concessione dei contributi straordinari per manifestazioni sportive**

1. La Giunta Comunale può autorizzare, con propria deliberazione la concessione di contributi in via straordinaria come definiti dall'art. 3 comma 1 lettera b), a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni /iniziative di carattere sportivo.

2. La domanda per la concessione del contributo straordinario, redatta su apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci, deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività oggetto di contributo, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. La domanda deve contenere:

a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico, sussistenza di altre forme di sostegno pubblico e privato e la dichiarazione di assoggettabilità/non assoggettabilità del contributo a ritenuta prevista dalla legge;

b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa con l'indicazione del previsto seguito in termini di spettatori presenti nonché delle modalità di comunicazione e promozione mediatica della stessa;

c) la quantificazione del contributo;

d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

4. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari e verifica la completezza della domanda. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine perentorio assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato. Se l'istanza risulta ammissibile giusta verifica compiuta a norma del precedente periodo, l'Ufficio competente trasmette la documentazione alla Giunta Comunale.

5. La Giunta Comunale con proprio atto, autorizza la concessione del contributo di cui al presente articolo, nella misura richiesta o in misura inferiore, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..

Qualora la Giunta Comunale non adotti la deliberazione di autorizzazione alla concessione del contributo nel termine di 20 giorni dalla trasmissione della documentazione ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'istanza si intende non accolta e il Responsabile del servizio competente comunica il rigetto. Il rigetto a norma del presente comma non preclude la presentazione di una nuova istanza.

6. I contributi sono concessi dal/dalla Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale.

7. Nel caso in cui la richiesta di contributo straordinario sia pari o superiore ad € 10.000,00 la domanda di concessione del contributo straordinario andrà presentata entro e non oltre i 45 giorni precedenti lo svolgimento dell'iniziativa. Il/la Responsabile del Servizio competente, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, procede con la pubblicazione di un avviso informativo, diretto alla raccolta di eventuali richieste concorrenti, sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni contributi sussidi, vantaggi economici, per un termine non inferiore a 10 giorni. La valutazione delle richieste pervenute, dovrà essere effettuata tenendo conto dei criteri di cui all'art. 5.

### **Art. 9 Concessione del contributo, rendicontazione delle spese**

1. I contributi di cui al presente capo sono soggetti a rendicontazione delle spese sostenute a norma del presente e dei successivi articoli. Il contributo non potrà in nessun caso essere superiore al disavanzo fra entrate e spese risultanti dal preventivo in fase di concessione e dal consuntivo in fase di liquidazione. Su istanza motivata, del beneficiario il/la del Responsabile del Servizio competente può concedere un acconto, fino a un massimo del 80% del contributo concesso, nei casi in cui si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria.

2. Entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa/manifestazione sportiva, i soggetti beneficiari dei contributi devono presentare la rendicontazione delle spese su apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci.

3. La rendicontazione dovrà essere composta da una relazione illustrativa della manifestazione sportiva realizzata, dal rendiconto economico contenente l'elencazione di tutte le entrate e le spese relative all'iniziativa, dal riepilogo dettagliato delle spese che si intendono coprire con il contributo concesso dal Comune ed alla stessa devono essere allegati i documenti giustificativi della spesa regolarmente quietanzati.

### **Art. 10 Rendicontazione, ammissibilità delle spese**

1. Sono ammissibili unicamente le spese funzionali alla realizzazione della manifestazione sportiva. Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive;
- le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario;
- spese relative alla sede del beneficiario (mutuo, affitto, manutenzione, utenze ecc.);
- spese per l'acquisto di beni durevoli che comportino un incremento del patrimonio del beneficiario;
- spese di mera liberalità.

### **Art. 11 Liquidazione, riduzione o revoca del contributo.**

1. La liquidazione del contributo avviene con determinazione del Responsabile del Servizio previa verifica della correttezza e completezza della rendicontazione presentata dal beneficiario. Nel caso in cui la rendicontazione non risulti completa o presenti delle irregolarità sanabili, il beneficiario viene invitato a provvedere all'integrazione/correzione della stessa, nel termine indicato nella richiesta di integrazione.

2. L'atto di liquidazione deve essere adottato nel termine di 45 giorni dalla presentazione della rendicontazione; tale termine viene sospeso in caso di richiesta di integrazioni/correzioni della rendicontazione a norma del precedente periodo e ricomincia a decorrere con la presentazione della nuova rendicontazione.

3. Il/La Responsabile del Servizio competente, previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo nei casi in cui:

- la manifestazione sportiva non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini eventualmente previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore caso fortuito o cause imprevedibili e non imputabili al beneficiario. In tali ultime ipotesi l'Amministrazione può erogare un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, previa rendicontazione delle stesse in conformità all'art.10 presente Regolamento;

- il beneficio sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria per le dichiarazioni mendaci.

4. Il/La Responsabile del Servizio competente provvede alla riduzione del contributo concesso qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato ed il contributo concesso risulti superiore al concreto disavanzo tra entrate ed uscite risultanti a consuntivo. In tale caso il contributo verrà rideterminato per un ammontare massimo non superiore all'effettivo disavanzo tra entrate e spese risultanti a consuntivo.

### **CAPO III**

## **CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA**

### **Art. 12 Natura e finalità del contributo, requisiti e criteri**

1. L'Amministrazione concede annualmente contributi *forfetari* a sostegno dell'attività sportiva svolta nel territorio comunale dai soggetti di cui all'art. 4. Tale misura di sostegno è finalizzata a supportare la vita istituzionale dei soggetti destinatari, che svolgono attività sportiva allo scopo di favorire lo sviluppo e la promozione dello sport e l'educazione sportiva sul territorio.

2. I soggetti di cui al comma precedente, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- sede legale nel Comune di Golfo Aranci;
- iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- iscrizione all'Albo Comunale delle Società e/o Associazioni Sportive;
- effettiva operatività nel territorio comunale.

3. La quantificazione del contributo da erogare ai singoli beneficiari richiedenti, previo corretto esperimento della procedura disciplinata infra dalle successive disposizioni del presente capo, avviene sulla base, dei criteri, anche non cumulativi;

- a) numero di tesserati totali residenti nel territorio;
- b) presenza e consistenza del settore giovanile under 14;
- c) previsione di corsi di educazione all'attività motoria dedicata a soggetti over 65 e diversamente abili;
- d) livello sportivo del beneficiario desumibile da indicatori quali a titolo non esaustivo: livello del campionato, numero di competizioni svolte;

### **Art. 13 Modalità di concessione dei contributi ordinari a sostegno dell'attività sportiva**

1. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, può deliberare di procedere alla concessione di contributi ordinari a sostegno dell'attività sportiva, con l'individuazione delle risorse da destinare ed eventualmente con la previsione di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo precedente.
2. Sulla scorta dell'indirizzo di cui *supra*, il Responsabile del Servizio competente provvede all'avvio della procedura tramite pubblicazione di un bando/avviso sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – sovvenzioni contributi sussidi – vantaggi economici, per un termine non inferiore a 10 giorni. Nell'adozione del bando/avviso il /la Responsabile del Servizio competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti ex art. 5 o individuati dalla Giunta Comunale, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dell'intervento.
3. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:
  - a) l'ammontare della somma a disposizione;
  - b) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
  - c) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
  - d) l'entità del contributo;
  - e) i criteri per la ripartizione delle risorse
  - f) le modalità di erogazione del contributo.
4. Dopo la ricezione delle istanze, il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso/bando qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine perentorio assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.
5. La valutazione delle istanze viene effettuata dall'Ufficio competente, preferibilmente costituito in apposita commissione, sulla scorta dei i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al presente Regolamento nonché quelli ulteriori previsti dalla Giunta Comunale o previsti nel bando/avviso. Al termine della valutazione l'Ufficio redige la graduatoria la graduatoria con i relativi punteggi e provvederà alla pubblicazione nel sito web del Comune di Golfo Aranci – Sezione Amministrazione Trasparente.
6. I contributi sono concessi dal/dalla Responsabile del Servizio competente, sulla base della graduatoria di cui *supra* e materialmente liquidati come previsto dall'articolo successivo.

#### **Art. 14 Concessione e liquidazione del contributo**

1. I contributi di cui al presente capo sono concessi in misura forfetaria, nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di ripartizione delle risorse e non sono soggetti a rendicontazione.
2. La liquidazione del contributo avviene con determinazione del Responsabile del Servizio non prima di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria senza che vi siano stati rilievi o reclami, previa pubblicazione sito web del Comune di Golfo Aranci – Sezione Amministrazione Trasparente della graduatoria definitiva dei beneficiari.

### **CAPO IV**

## **CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO SPORT**

### **Art. 15 Natura e finalità del contributo, requisiti e criteri**

1. L'Amministrazione può accordare sostegni economici, finalizzati a promuovere e valorizzare il territorio attraverso l'attività sportiva, mediante la concessione di contributi in favore dei soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento che nel corso di competizioni/gare/manifestazioni, effettuino una o più attività di promozione del territorio comunale.

2. La quantificazione del contributo da erogare ai singoli beneficiari richiedenti, previo corretto esperimento della procedura disciplinata *infra* dalle successive disposizioni, avviene sulla base dei seguenti criteri anche non cumulativi:

- a) qualità del progetto promozionale desumibile dalle modalità di promozione e comunicazione del territorio;
- b) prestigio sportivo del richiedente
- c) importanza della/e competizione/i - gara/e - manifestazione/i sportiva/e in cui si inserisce il progetto promozionale.

### **Art. 16 Modalità di concessione dei contributi ordinari per la promozione del territorio**

1. Quando non previsto dagli atti di programmazione annuale, la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, può deliberare di procedere alla concessione di contributi ordinari per la promozione del territorio attraverso l'attività sportiva, con l'individuazione delle risorse da destinare ed eventualmente con la previsione di criteri ulteriori rispetto a quelli ex art. 15 del presente Regolamento.

2. Sulla scorta dell'indirizzo di cui *supra*, il Responsabile del Servizio competente provvede all'avvio della procedura tramite pubblicazione di un bando/avviso sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente – sovvenzioni contributi sussidi – vantaggi economici, per un termine non inferiore a 10 giorni. Nell'adozione del bando/avviso il /la Responsabile del Servizio competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti ex art. 15 o individuati dalla Giunta Comunale, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dell'intervento.

3. Nell'avviso di cui al comma precedente devono essere indicati:

- a) l'ammontare della somma a disposizione;
- b) i soggetti che possono presentare la richiesta ed i relativi requisiti di partecipazione;
- c) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
- d) l'entità del contributo;
- e) i criteri per la valutazione dei progetti di promozione del territorio attraverso l'attività sportiva;
- f) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

4. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti dall'avviso/bando qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine perentorio assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

5. La valutazione delle istanze viene effettuata dall'Ufficio competente, preferibilmente costituito in apposita commissione, sulla scorta dei criteri per la valutazione dei progetti di

promozione del territorio attraverso l'attività sportiva di cui al presente Regolamento nonché quelli ulteriori previsti dalla Giunta Comunale o previsti nel bando/avviso. Al termine della valutazione l'Ufficio redige la graduatoria con i relativi punteggi e provvederà alla pubblicazione nel sito web del Comune di Golfo Aranci – Sezione Amministrazione Trasparente.

6. I contributi sono concessi dal/dalla Responsabile del Servizio competente, sulla base della graduatoria di cui supra e materialmente liquidati a norma dell'art. 18.

#### **Art. 17 Modalità di concessione dei contributi straordinari per la promozione del territorio**

1. La Giunta Comunale può autorizzare, con propria deliberazione la concessione di contributi in via straordinaria come definiti dall'art. 3 comma 1 lettera b), per la promozione del territorio attraverso l'attività sportiva.

2. La domanda per la concessione del contributo straordinario, redatta su apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci, deve contenere il progetto di promozione del territorio con l'indicazione: delle competizioni sportive in cui è prevista la promozione, degli strumenti di comunicazione e delle tempistiche di diffusione dei messaggi;

4. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi dei beneficiari e verifica la completezza della domanda. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Servizio competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine perentorio assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato. Se l'istanza risulta ammissibile giusta verifica compiuta a norma del precedente periodo, l'Ufficio competente trasmette la documentazione alla Giunta Comunale.

5. La Giunta Comunale con proprio atto, autorizza la concessione del contributo di cui al presente articolo, nella misura richiesta o in misura inferiore, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..

Qualora la Giunta Comunale non adotti la deliberazione di autorizzazione alla concessione del contributo nel termine di 20 giorni dalla trasmissione della documentazione ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'istanza si intende non accolta e il Responsabile del servizio competente comunica il rigetto. Il rigetto a norma del presente comma non preclude la presentazione di una nuova istanza.

6. I contributi sono concessi dal/dalla Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale e liquidati a norma dell'art. 18.

#### **Art. 18 Rendicontazione, liquidazione e revoca del contributo**

1. I contributi di cui al presente capo, sono soggetti a rendicontazione delle spese a norma degli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.

2. Entro 90 giorni dallo svolgimento delle competizione/i - gara/e - manifestazione/i sportiva/e in cui si è inserito il progetto promozionale, i soggetti beneficiari dei contributi devono presentare la rendicontazione delle spese su apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci.

3. La rendicontazione dovrà essere composta da una relazione illustrativa della manifestazione sportiva realizzata con la descrizione del progetto promozionale realizzato, dal rendiconto economico contenente l'elencazione di tutte le entrate e le spese relative all'iniziativa, dal riepilogo dettagliato delle spese che si intendono coprire con il contributo concesso dal Comune ed alla stessa devono essere allegati i documenti giustificativi della spesa regolarmente quietanzati.

4. Sono ammissibili unicamente le spese funzionali alla realizzazione del progetto promozionale. Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive;
- le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario;
- spese relative alla sede del beneficiario (mutuo, affitto, manutenzione, utenze ecc.);
- spese per l'acquisto di beni durevoli che comportino un incremento del patrimonio del beneficiario;
- spese di mera liberalità.

5. La liquidazione del contributo avviene a cura del Responsabile del servizio competente, previa verifica della correttezza e completezza della rendicontazione presentata dal beneficiario. Nel caso in cui la rendicontazione non risulti completa o presenti delle irregolarità sanabili, il beneficiario viene invitato a provvedere all'integrazione/correzione della stessa, nel termine indicato nella richiesta di integrazione.

6. L'atto di liquidazione deve essere adottato nel termine di 45 giorni dalla presentazione della rendicontazione; tale termine viene sospeso in caso di richiesta di integrazioni/correzioni della rendicontazione a norma del precedente periodo e ricomincia a decorrere con la presentazione della nuova rendicontazione.

7. Il/La Responsabile del Servizio competente, previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contributo nei casi in cui:

- l'iniziativa/e e/o il progetto promozionale non siano stati realizzati o svolti entro i termini eventualmente previsti nell'atto di concessione, salvo cause di forza maggiore caso fortuito o cause imprevedibili e non imputabili al beneficiario. In tali ultime ipotesi l'Amministrazione può erogare un contributo che copra le spese sostenute fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, previa rendicontazione delle stesse in conformità all'art.10 presente Regolamento;
- il beneficio sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria per le dichiarazioni mendaci.

4. Il/La Responsabile del Servizio competente provvede alla riduzione del contributo concesso qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato ed il contributo concesso risulti superiore al concreto disavanzo tra entrate ed uscite risultanti a consuntivo. In tale caso il contributo verrà rideterminato per un ammontare massimo non superiore all'effettivo disavanzo tra entrate e spese risultanti a consuntivo.

## **CAPO V: NORME FINALI**

### **Art. 19 Trasparenza**

1. Per importi superiori a mille euro, gli atti di concessione del contributo e/o di altro vantaggio economico vengono pubblicati, a norma degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii., sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo modalità di facile consultazione.

2. La pubblicazione, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e autorizzazioni di importo complessivo superiore a mille euro - nel corso dell'anno solare - al medesimo beneficiario.

### **Art. 20 Esclusioni**

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
  - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
  - c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
  - d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.
  - e) alle concessioni onerose annuali o pluriennali, ovvero alle concessioni a titolo gratuito che non abbiano carattere occasionale degli immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
  3. Nei casi Il presente regolamento non si applica per la disciplina delle convenzioni di cui alla normativa speciale contenuta nell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 ss. mm.ii.

#### **Art. 21 Termine di conclusione dei procedimenti, silenzio-assenso**

1. In ossequio all'art. 2 della Legge 241/1990 il termine per la conclusione dei singoli procedimenti disciplinati al presente Regolamento è di 45 giorni.
2. Nei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento, è esclusa la formazione del silenzio-assenso.

#### **Art. 22 Norme finali e transitorie**

1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.
2. Il presente regolamento si applica anche alle richieste di beneficio pervenute prima della data di entrata in vigore dello stesso, in relazione alle quali non sia stato emesso il provvedimento finale.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi vigenti, lo Statuto e gli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

#### **Art. 23 Pubblicità del regolamento**

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Golfo Aranci, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

#### **Art. 24 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal \_\_\_\_\_.